



## news e informative

# SANZIONI PIENE PER L'INVIO IRREGOLARE DELLA FATTURA ELETTRONICA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Con le **nuove regole di fatturazione elettronica** a partire dal 1 gennaio 2019 (dal 1 luglio 2018 per i subappaltatori pubblici e per le cessioni di carburante benzina/gasolio) cambiano le condizioni in base alle quali si considerano **emesse** regolarmente le fatture. I controlli effettuati, dal Sistema di Interscambio sul file fattura in formato XML, risultano pertanto determinanti al fine di definire una fattura effettivamente emessa o meno.

<b>ESITO POSITIVO CONTROLLI</b>	Il Sdl trasmette la fattura elettronica al soggetto ricevente e invia al soggetto trasmittente una ricevuta di avvenuta consegna.
<b>ESITO NEGATIVO CONTROLLI</b>	In caso di mancato superamento dei controlli, al soggetto trasmittente viene recapitata (entro 5 giorni) una ricevuta di scarto.

L'ipotesi di scarto comporta che la fattura elettronica non possa quindi considerarsi validamente emessa. Ai fini sanzionatori, una fattura che non può essere considerata regolarmente emessa in formato elettronico comporterebbe l'applicabilità delle **sanzioni previste in caso di omessa fatturazione**.

Nel caso in cui la fattura sia emessa con modalità diverse da quelle del formato elettronico, la fattura (tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) deve intendersi non emessa, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs n. 127/2015, a cui si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs 18/12/97 n. 471.

Oltre a tali sanzioni potrebbero presentarsi problemi anche con riferimento al versamento dell'imposta dovuta in sede di liquidazione periodica o in caso di presentazione di dichiarazione infedele.

Risulta inoltre tenuto a verificare la corretta emissione della fattura nel formato elettronico, il cessionario/committente.

E' infatti ininfluente la consegna/spedizione, da parte del soggetto fornitore, di una copia della fattura in formato cartaceo o l'invio della stessa mediante posta elettronica.

Sul soggetto cessionario/committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione, incombono gli obblighi di regolarizzazione di cui all'art. 6 comma 8 del Dlgs. 471/97.

Tale procedura dovrà anch'essa essere sistemata mediante emissione di autofattura in formato elettronico, andando pertanto a sostituire la materiale presentazione dell'autofattura presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate.

Brescia, 7 giugno 2018

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
**tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)**

Aderente a: